

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l'art. 32 del D.L. 30/9/2003, n. 269, contenuto nel decreto omnibus allegato alla Finanziaria 2004, è stato introdotto il 3 condono edilizio, riaprendo di fatto le disposizioni legislative contenute nelle precedenti leggi in materia, L. 47/85 e L. 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che il suindicato articolo stabilisce che le disposizioni del Capo IV e V della Legge 28/2/1985, n. 47 nonché dell'art. 39 della Legge 23/12/1994, n. 724 si applicano alle opere abusive che risultano ultimate entro il 31/03/2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore ai 750 mc. Le suddette disposizioni si applicano anche alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc. per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria;

Dato atto che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31/3/2004, unitamente alla dichiarazione predisposta secondo il fac-simile allegato al decreto legge;

Dato atto altresì, che al comma 41), dell'art. 32 del D.L. di cui sopra, è previsto che al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate, il 30% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione è devoluto al Comune interessato, riprendendo quanto già disposto dal D.L. 468/94, seppur non convertito in legge, secondo il quale i Comuni erano tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di contributi di concessione in apposito capitolo del Titolo IV dell'entrata. Le somme relative erano impegnate utilizzando il 10% delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i Comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario oppure avvalendosi di liberi professionisti o di strutture di consulenza e servizi;

Vista la scadenza ravvicinata del termine di presentazione delle domande di condono e fermo restando la sospensione di ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi impartita dalla Regione Emilia-Romagna con il progetto di legge pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 272 del 7/11/2003, le cui domande possono comunque essere presentate da parte degli interessati ed il Comune è obbligato ad accettarle;

Visto che il presente progetto può considerarsi autofinanziato direttamente dai contributi concessori che si andranno a determinare con la futura istruttoria del condono edilizio, nonché dal 30% delle somme versate allo Stato dai richiedenti a titolo di saldo dell'oblazione;

Vista la relazione del Dirigente del Settore Urbanistica prot. n. 347 del 16/12/2003;

Constatata la necessità, quindi, di attuare tale progetto tramite l'attivazione di due collaborazioni professionali esterne che saranno coordinate da un tecnico interno, non potendo gli addetti del settore assumersi ulteriori carichi di lavoro oltre a quelli ordinari che risultano già abbondantemente sovradimensionati, conseguentemente al pensionamento di due figure professionali non attualmente ricoperte;

Considerato che all'interno del settore urbanistica hanno operato già vari collaboratori tecnici impegnati nel progetto di informatizzazione degli archivi urbanistici in scadenza al 31/12/2003, che hanno dimostrato generalmente buone capacità ed attitudine allo svolgimento;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) - di approvare il progetto inerente "operazioni propedeutiche il 3 condono edilizio ai sensi del

D.L. 30/9/2003, n. 269", i cui obiettivi sono costituiti da:

- a) reperimento fonti normative;
- b) adeguamento programma gestionale informatico per l'inserimento delle istanze di sanatoria;
- c) predisposizione modello di richiesta di concessione in sanatoria sulla base di quello allegato come fac-simile al D.L. 269/2003;
- d) creazione spazio nell'archivio per la sistemazione dei fascicoli, possibilmente vicino a quelli dei due condoni precedenti;
- e) predisposizione modello di determinazione in via definitiva dell'oblazione e della concessione in sanatoria;
- f) individuazione numerazione identificativa delle nuove pratiche;

2) - di approvare, altresì, l'istituzione di un gruppo di lavoro coordinato da un tecnico interno già in servizio presso il Settore Urbanistica, che verrà individuato con apposita determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica;

3) - di approvare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa da conferire per il periodo di mesi 4, dal 15/1/2004 al 15/5/2004, a tecnici che hanno già operato presso il Settore Urbanistica ovvero che abbiano esperienza consolidata nel settore del condono e dell'edilizia privata, che verranno precisamente individuati ed incaricati con apposita determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica, secondo lo schema allegato agli atti della presente delibera (Allegato A);

4) - di determinare che la spesa complessiva relativa al progetto è preventivata in Euro 14.000,00 lorde ed è costituita dall'importo dovuto agli incaricati per l'intero periodo di durata dell'incarico, al lordo delle ritenute di legge e dal compenso aggiuntivo attribuito al coordinatore, e farà carico sul cap. 4030.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 in corso di formazione e che avrà la necessaria disponibilità;

5) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento alla presente deliberazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
